



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e criteri per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 2 del D.M. 7 febbraio 2018.

Il Direttore Generale

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e, in particolare, l'articolo 148, comma 1 il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;

VISTO, altresì, il testo vigente dell'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro delle attività produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza del Ministero delle attività produttive, e l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ed in particolare l'art. 12 che prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

CONSIDERATO che nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico è istituito il capitolo n. 1650, denominato "*Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori*";

VISTO il provvedimento con cui il Ministero dell'economia e delle finanze (DMT 21934 del 28 dicembre 2017, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2017) ha disposto la riassegnazione al predetto capitolo 1650 della somma complessiva di euro € 10.000.000,00 corrispondente alle sanzioni acquisite all'entrata e disponibili quali residui 2016;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 febbraio 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 8 marzo 2018, con cui, espletata la procedura di richiesta di parere alle Commissioni parlamentari competenti, sono state individuate le iniziative di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 novembre 2000, n. 388, per l'importo complessivo di € 10.000.000,00;

VISTO in particolare l'art. 2 comma 1 del medesimo decreto ministeriale del 7 febbraio 2018 che individua tra le suddette iniziative la realizzazione di iniziative mirate all'assistenza, all'informazione, alla formazione e all'educazione al fine di facilitare l'esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza delle opportunità e degli strumenti di tutela previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo) e dalle altre disposizioni nazionali ed europee;

VISTO il medesimo decreto ministeriale del 7 febbraio 2018 che prevede all'art. 2 comma 2 che per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, potrà stipulare una o più convenzioni con IVASS, con CONSAP SpA, con UNIONCAMERE, con l'AGCM, ovvero altre autorità, enti ed organismi pubblici, con i quali disciplinare gli ambiti di collaborazione, definire il piano delle attività da realizzare, le modalità di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese sostenute;

VISTA la Convenzione del 6 marzo 2018 sottoscritta dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (Unioncamere), che disciplina gli ambiti di collaborazione e le attività che Unioncamere si impegna a svolgere, in relazione a quanto previsto, ai sensi dell'art. 2 comma 1, del Decreto ministeriale 7 febbraio 2018;

VISTO il decreto dell'8 marzo 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 16 marzo 2018 con il numero 105, con il quale si è provveduto all'approvazione della suindicata convenzione e all'impegno a favore di Unioncamere dell'importo complessivo di €6.690.00

VISTO il Piano esecutivo delle attività per il biennio 2018-2019 relative alla predetta Convenzione, sottoscritto digitalmente in data 26 settembre 2018 dalla DGMCCVNT ed il 27 settembre 2018 da Unioncamere e, con cui è stato previsto, tra l'altro il supporto al Ministero per la gestione del bando "Progetti associazioni consumatori 2018";

CONSIDERATO che al fine di proseguire nel supporto alle attività di informazione, assistenza e consulenza svolte dalle associazioni dei consumatori di cui all'art. 137 del D.lgs. 206/2005 nel suddetto Piano esecutivo sono stabilite risorse per il finanziamento, tramite Unioncamere, del bando "Progetti associazioni consumatori 2018" per un importo massimo pari ad euro 4.500.000,00;

CONSIDERATO che in attuazione del predetto decreto ministeriale 7 febbraio 2018, occorre determinare i criteri, i termini e le modalità di presentazione e selezione degli interventi presentati, i limiti minimi e massimi del finanziamento per ciascuna iniziativa, nonché le modalità di erogazione delle somme, di rendicontazione e liquidazione delle spese, comprese quelle relative allo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio da parte del Ministero;

RITENUTO opportuno dare attuazione alla predetta linea di attività:

DECRETA

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) "legge", la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- b) "decreto di ripartizione", il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 febbraio 2018 di cui in premessa;
- c) "finanziamento", il contributo erogato dal Ministero a valere sul capitolo n. 1650 dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, denominato "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori";
- d) "Ministero", il Ministero dello sviluppo economico;
- e) "Direzione Generale", la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;
- f) "soggetto proponente", l'associazione nazionale dei consumatori ed utenti iscritta all'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo, ovvero il gruppo di tali associazioni, che presenta domanda di finanziamento;
- g) "soggetto beneficiario", l'associazione nazionale dei consumatori ed utenti iscritta all'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo, ovvero il gruppo di tali associazioni, al cui progetto è stata concessa l'ammissione a finanziamento, secondo le modalità indicate nell'art. 11 del presente decreto;
- h) "Codice del Consumo", il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche e integrazioni;
- i) "progetto": il complesso delle attività che si propongono per il finanziamento;
- j) "attività": attività di assistenza, consulenza, formazione e informazione rivolte ai consumatori;
- k) "azioni": componenti del progetto per le quali devono essere indicate modalità di realizzazione, spese e indicatori di risultato;
- l) "progetto operativo": il progetto completo di tutti gli elementi di dettaglio e di specificazione che dovranno essere resi a seguito dell'ammissione provvisoria al finanziamento ed eventuale rimodulazione;
- m) "Unioncamere": Unione delle Camere di Commercio Italiane, ente pubblico che provvederà ad effettuare l'erogazione del finanziamento ai soggetti beneficiari, in attuazione della convenzione stipulata con la Direzione Generale in data 6 marzo 2018 e relativo piano esecutivo del 26 settembre 2018;

Art. 2

Disponibilità finanziarie e finalità delle attività

1. Le risorse di cui in premessa, pari ad euro 4.500.000,00, sono destinate al finanziamento di progetti, riferiti all'intero territorio nazionale, per la realizzazione di iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al fine di facilitare l'esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza degli strumenti di tutela previste dal D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, da realizzare, preferibilmente in forma aggregata, da parte di associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
2. L'importo grava sulle disponibilità finanziarie, di cui al DM 7 febbraio 2018, impegnate a favore della Convenzione con Unioncamere del 6 marzo 2018.

Art.3

Progetti ammissibili

1. Nell'ambito delle finalità indicate all'articolo 2 comma 1, i progetti devono riguardare una o più delle seguenti attività di assistenza, consulenza, formazione ed informazione dirette a potenziare le opportunità da parte dei consumatori e degli utenti, facilitando e rafforzando l'esercizio dei diritti e delle facoltà di cui:
 - a) all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), c-bis), d), e) e g) del Codice del consumo;
 - b) alle altre disposizioni nazionali e europee a tal fine applicabili, compreso l'art. 141 e seguenti del Codice del consumo, come modificato da ultimo dal D. Lgs. 6 agosto 2015, n. 130, di recepimento della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori);
 - c) all'art. 24 bis comma 3 del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237 relativamente all'educazione finanziaria, previdenziale e assicurativa nel solco della "Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale" ivi prevista.
2. I progetti proposti potranno essere in continuità con progetti precedenti, ma dovranno puntare preferibilmente ad attività innovative ed in ogni caso non potranno riprodurre o sovrapporsi con attività realizzate e/o finanziate dal Ministero dello sviluppo economico o da altri soggetti pubblici o privati, anche mediante altri strumenti di sostegno, fermo rimanendo che in nessun caso le spese sostenute per la realizzazione del progetto finanziato possono essere oggetto di altri finanziamenti, ai sensi dell'art. 13, comma 12.
3. Le attività di cui al comma 1 possono essere realizzate mediante le seguenti azioni:
 - a) attivazione, anche con procedure on line, call center e numeri verdi, di nuovi sportelli delle associazioni e potenziamento ed adeguamento di quelli esistenti dedicati alle attività oggetto del progetto, della cui apertura al pubblico, per un tempo adeguato, sia data massima informazione e che siano gratuiti per i consumatori ed inseriti in una rete

- di sportelli fisici o on-line che garantisca un'adeguata disponibilità di accesso a livello nazionale;
- b) realizzazione, pubblicazione e distribuzione di materiale informativo, preferibilmente in formato digitale, o realizzazione e pubblicazione di apposite pagine tematiche su siti internet esistenti o da realizzare, nonché App, sulle tematiche oggetto del progetto e aventi carattere divulgativo, innovativo, differenziato per categorie di fruitori, di cui sia garantita una adeguata diffusione a livello nazionale anche mediante campagne di *direct marketing* o tramite *social network*;
 - c) organizzazione di seminari, convegni, giornate di studio, conferenze, e simili occasioni formative, purché aperti al pubblico e di rilievo nazionale o sovraregionale; altre attività formative, eventualmente svolte in modalità di e-learning.
4. Le attività da realizzare, pur eventualmente indirizzate prioritariamente agli iscritti delle associazioni del soggetto proponente, devono essere comunque estese ed accessibili a tutti i cittadini. In ogni caso l'attività di assistenza, consulenza, formazione ed informazione, prestata avvalendosi dei finanziamenti di cui al presente decreto, deve essere fornita a titolo gratuito e non deve essere condizionata da alcun onere di carattere economico o di iscrizione, direttamente o indirettamente gravante sui cittadini consumatori fruitori del progetto.
5. Uno stesso soggetto proponente può presentare un solo progetto. La medesima associazione nazionale di consumatori ed utenti iscritta all'elenco di cui art. 137 del Codice del Consumo, non può essere presente, sia direttamente che indirettamente, in più di un progetto.
6. Ciascun progetto di cui al comma 1 deve coprire l'intero territorio nazionale mediante attività che si svolgano in tutte le regioni.

Art. 4

Soggetti proponenti

1. Possono presentare domanda per l'accesso al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 3 del presente decreto esclusivamente le associazioni nazionali di consumatori ed utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, preferibilmente riunite in gruppo.
2. Un gruppo di associazioni nazionali di consumatori ed utenti si intende costituito in caso di presentazione congiunta del progetto da parte di due o più associazioni iscritte, alla data di presentazione della domanda, all'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo.
3. Nella realizzazione delle attività di cui all'articolo 3, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo possono agire anche in collaborazione con Comuni, Camere di Commercio e altri soggetti pubblici che abbiano interesse istituzionale relativamente alle

attività di cui all'art. 3 comma 1, fermo restando che i finanziamenti di cui al presente decreto sono destinati esclusivamente ai soggetti proponenti per gli oneri da essi sostenuti e rimasti a loro carico.

4. I rapporti tra le associazioni nazionali dei consumatori facenti parte di ciascun gruppo sono regolati da apposite convenzioni che stabiliscono in particolare la ripartizione delle attività e dei finanziamenti ed individuano l'associazione capofila. Tali convenzioni, che coprono la durata del progetto fino all'avvenuta liquidazione finale, devono essere allegate alla domanda di ammissione del progetto.
5. Nella domanda di ammissione al finanziamento dei progetti dovrà essere indicata espressamente l'associazione capofila che rivestirà il ruolo di unico referente in tutti i rapporti amministrativi e contabili nei confronti del Ministero. Il rappresentante legale dell'Associazione capofila, munito di apposita delega, presenta, in nome e per conto di tutte le associazioni facenti parte del gruppo, la domanda di ammissione al finanziamento. Gli atti di verifica e controllo previsti dalla normativa vigente, anche per finalità antimafia o di garanzia del rispetto degli obblighi in materia contributiva e fiscale, sono effettuati nei confronti di tutte le associazioni costituenti il gruppo.
6. Le associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti devono, a pena di revoca parziale o totale dei benefici previsti dall'art. 2, mantenere il requisito di essere iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo, dal momento della presentazione della domanda fino alla data di presentazione della richiesta di saldo, ferma restando la possibilità di fusioni, federazioni o altre legittime modifiche della struttura associativa delle stesse, che sono irrilevanti a questi fini se il nuovo soggetto che subentra nei relativi rapporti attivi e passivi è comunque iscritto in tale elenco. Sono ammesse al finanziamento le associazioni che, alla data di presentazione della domanda, risultino in regola con gli adempimenti fiscali, previdenziali e contributivi o che dimostrino in ogni caso di ottemperare ai relativi obblighi, dando prova, entro la scadenza del termine di presentazione delle domande, del pagamento o dell'impegno assunto in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali e assistenziali dovuti.

Art. 5

Misura del finanziamento

1. L'importo del finanziamento richiesto per ciascun progetto non può essere inferiore a 250.000,00 euro. Tale importo non può inoltre essere superiore a 300.000,00 euro, se presentato da una sola associazione, a 650.000,00 euro, se presentato da due associazioni, e a 1.100.000,00 euro, se presentato da tre o più associazioni.
2. Qualora le disponibilità finanziarie non consentano la concessione del finanziamento nella misura massima richiesta, a tutti i progetti dichiarati idonei si applicherà una riduzione percentuale in misura inversamente proporzionale al punteggio ottenuto con conseguente obbligo di rimodulazione del progetto a carico del soggetto proponente. La rimodulazione del progetto, che andrà trasmessa alla Direzione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 11 comma 2, non potrà in nessun caso comportare modifiche

sostanziali.

Art. 6

Termine per la realizzazione dei progetti

1. Le attività previste dai progetti di cui all'articolo 3 del presente decreto devono essere ultimate, pena la revoca del finanziamento concesso, entro e non oltre diciotto mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione al finanziamento.
2. Per date di avvio e di ultimazione dei progetti si intendono, rispettivamente, quella del primo impegno contrattuale o titolo di spesa e dell'ultimo titolo di spesa.
3. Ciascun progetto deve essere avviato entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 1. Entro i trenta giorni dall'avvio l'associazione capofila dovrà, con apposita comunicazione a firma del legale rappresentante, dichiarare al Ministero la data di inizio delle attività, allegando alla comunicazione copia del primo atto da cui risulti l'avvio del progetto stesso.

Art. 7

Termini e modalità per la presentazione delle domande

1. Le domande per l'accesso al finanziamento possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero ed entro e non oltre il 5 novembre 2018, pena l'irricevibilità della domanda stessa. Dell'avvenuta pubblicazione è comunque data tempestivamente diretta comunicazione, a cura della Direzione Generale, a tutte le associazioni nazionali dei consumatori ed utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo.
2. La domanda di finanziamento può essere inviata via PEC all'indirizzo dgmccvnt.div05@pec.mise.gov.it (nel qual caso tutta la documentazione dovrà essere in formato digitale e firmata digitalmente) ovvero può essere presentata, in plico chiuso, a mano oppure inviata a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione V - Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma. Nel caso di presentazione a mano, le domande devono essere presentate alla - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Ufficio protocollo, piano terra, Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma, dalle ore 10:00 alle ore 15:00 dal lunedì al venerdì. Non si terrà conto di domande presentate con modalità diverse.
3. La data di acquisizione della domanda trasmessa via PEC sarà quella attestata dalla ricevuta di consegna del sistema di ricezione. La data di acquisizione della domanda

presentata a mano è comprovata dal timbro a data apposto su di essa dagli uffici della Direzione Generale. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini della tempestività della presentazione farà fede la data apposta su di esse dall'ufficio postale accettante, ma non si terrà comunque conto delle domande per qualsiasi causa pervenute oltre il terzo giorno successivo al termine finale di cui al comma 1.

4. Ogni plico deve contenere ovvero ogni trasmissione via PEC dovrà contenere in allegato: la domanda, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n.1, la relativa scheda tecnica, che deve contenere la descrizione sufficientemente ed adeguatamente dettagliata di tutte le attività, nonché delle modalità di realizzazione in cui si articola la proposta progettuale, redatta utilizzando lo schema guida di cui all'allegato n. 2, nonché l'atto di delega, sottoscritto dalle associazioni costituenti il gruppo, all'associazione capofila del gruppo referente nei rapporti con il Ministero e le convenzioni di cui all'art. 4, comma 4. Tutta la documentazione presente nel plico o in una trasmissione deve essere relativa ad un solo progetto.
5. Nell'oggetto della PEC ovvero sul plico deve essere apposta la dicitura: "Legge n. 388/2000, articolo 148, comma 1 - Iniziative a vantaggio dei consumatori - ANNO 2018- Progetti associazioni ex art.137 del Codice del Consumo".

Art. 8

Modalità e termini per l'istruttoria dei progetti

1. La Direzione Generale, entro 20 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione, verifica la completezza della documentazione prodotta, la presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché la rispondenza alle disposizioni del presente decreto. A seguito della verifica, la Direzione Generale trasmette i progetti che risultino in possesso dei requisiti formali alla Commissione di valutazione di cui all'articolo 9.
2. La Direzione Generale effettua le verifiche d'ufficio e ha facoltà di richiedere, anche tramite pec ed *e-mail*, integrazioni o chiarimenti circa la documentazione presentata. Il soggetto proponente deve ottemperare alla richiesta facendo pervenire gli elementi richiesti nei termini stabiliti nella richiesta stessa e, comunque, non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.
3. In caso di esclusione di un'associazione facente parte di un raggruppamento a causa della irregolarità negli adempimenti fiscali, contributivi e previdenziali, i restanti componenti del raggruppamento possono confermare la medesima proposta progettuale, entro il termine tassativamente stabilito dall'Amministrazione, con l'indicazione della diversa ripartizione delle stesse attività.

Art. 9

Commissione di valutazione

1. Ai fini della valutazione dei progetti di cui al presente decreto, la Direzione Generale entro 30 giorni dalla data del presente decreto nomina una Commissione.
2. La Commissione verifica l'idoneità di ciascun progetto a realizzare gli obiettivi prefissati nell'ambito delle materie indicate all'articolo 3 del presente decreto, decide in ordine alla ammissibilità dei progetti e provvede, in base ai parametri previsti dall'art. 10, alla formazione di una graduatoria dei progetti, ordinata in senso decrescente, sulla base del punteggio ottenuto. La commissione redige processo verbale delle sedute e una relazione conclusiva sull'esito delle valutazioni effettuate.
3. La relazione conclusiva, la graduatoria con relativo punteggio unitamente a tutti i plichi precedentemente ricevuti sono trasmessi dalla Commissione alla Divisione V della Direzione Generale.

Art. 10

Parametri per l'attribuzione del punteggio

1. La Commissione assegna ad ogni progetto un punteggio in base ai seguenti parametri:
 - a) numero totale delle associazioni nazionali di consumatori ed utenti che, in linea con la preferenza indicata dal presente decreto, presentano congiuntamente il progetto, rapportato ad un quarto del numero totale delle associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (considerando comunque pari all'unità gli eventuali quozienti superiori all'unità):

punti da 0 a 15
 - b) numero di iscritti dichiarati complessivamente dal soggetto proponente, come risultanti ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo per il corrente anno, ovvero numero di iscritti dichiarati al momento dell'iscrizione all'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo, se quest'ultima è successiva al termine di presentazione dei dati ai fini di tale aggiornamento; il punteggio è attribuito con riferimento al rapporto con il numero minimo di iscritti previsti a livello nazionale per l'iscrizione in tale elenco, secondo le seguenti fasce:

- fino al doppio del numero minimo prescritto	punti da 0 a 9
- più del doppio e fino al triplo del numero minimo prescritto	punti da 10 a 20
- più del triplo del numero minimo prescritto	punti da 21 a 25
 - c) radicamento territoriale del soggetto proponente, valutato sulla base del numero di regioni diverse in cui l'associazione o, complessivamente, le associazioni che

costituiscono il soggetto proponente (fermo restando il requisito di iscrizione dell'associazione o delle associazioni stesse nell'elenco nazionale di cui all'art. 137 del Codice del Consumo) sono anche riconosciute o iscritte in elenchi di associazioni regionali di consumatori ed utenti in base alle relative norme regionali:

punti da 0 a 5

- d) valutazione di merito del progetto con particolare riferimento all'argomento trattato, all'adeguata articolazione delle attività fra le diverse tipologie e modalità ammesse, al numero degli sportelli attivati o potenziati e dei consumatori potenzialmente raggiungibili dalle diverse iniziative, all'eventuale collaborazione con altre pubbliche amministrazioni o alla sinergia con iniziative dell'Unione europea, all'eventuale specificità delle iniziative mirate a particolari tipologie di consumatori (quali, ad esempio, giovani, anziani, persone in situazione di disagio), alla durata ed estensione delle attività previste, al carattere innovativo del progetto rispetto ad analoghi progetti presentati in esercizi precedenti, all'adeguatezza del progetto rispetto ai suoi obiettivi, all'articolazione dei mezzi e alle modalità previste per aumentare il numero dei contatti diretti con i consumatori, alla coerenza ed attendibilità degli indicatori di risultato presentati:

punti da 0 a 55

2. Per i parametri di cui al comma 1, lettere a), b) e c) il relativo punteggio viene attribuito applicando rispettivamente le seguenti formule:

$$P = \frac{P_{max}}{V_{max}} \times Vp \quad (\text{per le lettere a e c})$$

$$P = P_{min} + \frac{P_{max} - P_{min}}{V_{max} - V_{min}} \times (Vp - V_{min}) \quad (\text{per la lettera b})$$

dove:

P = punteggio da attribuire al parametro per ciascun progetto

P_{max} = punteggio massimo attribuibile al parametro (in assoluto, ovvero per la relativa fascia, se applicabile)

P_{min} = eventuale punteggio minimo attribuibile al parametro per la relativa fascia

V_{max} = valore massimo del parametro riscontrato tra tutti i progetti (in assoluto, o della relativa fascia, se applicabile)

V_{min} = eventuale valore minimo del parametro teorico per la relativa fascia

V_p = valore del parametro relativo al progetto

3. Il punteggio complessivo attribuito a ciascun progetto è ottenuto sommando il valore del punteggio di ogni parametro arrotondato alla seconda cifra decimale.

4. Sono dichiarati idonei i progetti che superano complessivamente il punteggio di 65/100.
5. I progetti ritenuti idonei sono inseriti in una graduatoria ordinata in senso decrescente sulla base del punteggio attribuito ai sensi del comma 3.

Art. 11

Concessione provvisoria del finanziamento

1. Per i progetti dichiarati idonei, l'ammissione a finanziamento avviene in via provvisoria seguendo l'ordine decrescente fino all'esaurimento dei fondi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2. La concessione definitiva del finanziamento è disposta dal Ministero con provvedimento emanato a seguito della verifica dell'avvenuta realizzazione dei progetti e delle relative spese secondo quanto stabilito all'art. 12, comma 5.
2. Il Ministero emana i relativi provvedimenti di ammissione provvisoria al finanziamento, dandone tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario.
3. Con riferimento al progetto, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, ed unitamente alla eventuale rimodulazione di cui all'art. 5, comma 2, il soggetto proponente trasmette alla Direzione il relativo "Progetto operativo" con il dettaglio delle spese previste per ciascuna azione ed il dettaglio degli indicatori, mediante compilazione di apposita cartella di lavoro in formato Excel che sarà fornita dalla Direzione generale .
4. Per i progetti non idonei è inviata specifica comunicazione, con l'indicazione dei motivi di esclusione.

Art. 12

Erogazione del finanziamento

1. L'erogazione del finanziamento è effettuata per il tramite dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio (Unioncamere) sulla base dei provvedimenti adottati dal Ministero e le ulteriori indicazioni dallo stesso fornite, secondo le seguenti modalità:
 - a) una prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 40% dell'importo totale del finanziamento, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 3, dietro presentazione di adeguata fidejussione bancaria o polizza assicurativa, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 4, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, sottoscritta, pena il non accoglimento della stessa, con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i e rilasciata, a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, esclusivamente dalle banche e dalle imprese di assicurazione autorizzate a norma di legge per una durata non inferiore a 18 mesi a decorrere dalla data di richiesta di erogazione della prima quota, per un importo garantito pari al 40% dell'importo totale

del finanziamento;

- b) una seconda quota, a titolo di anticipazione, pari all'ulteriore 40% dell'importo totale del finanziamento, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 5, corredata dal rapporto sulle attività realizzate e dalla rendicontazione delle spese sostenute (completa di documentazione contabile di spesa e documentazione di pagamento) di almeno il 40% del costo totale del progetto ammesso a finanziamento, e garantita dalla conversione automatica della validità ed efficacia della fideiussione in essere;
 - c) una terza quota, a saldo, a seguito del provvedimento di concessione definitivo di cui al comma 5, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario, redatta conformemente alle prescrizioni del comma 2 e secondo lo schema di cui all'allegato n. 6, corredata dalla rendicontazione finale complessiva (completa della documentazione contabile di spesa e della documentazione di pagamento ulteriore rispetto a quella già prodotta in sede di richiesta di anticipazione della seconda quota).
2. E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari di presentare, pena l'eventuale revoca del finanziamento, entro sessanta giorni dall'ultimazione del progetto, come definita nel comma 1 dell'articolo 6, oltre alla rendicontazione finale delle spese sostenute di cui al comma 1 lett. c), la dichiarazione di conclusione delle attività progettuali e la relazione finale sul progetto realizzato, redatte secondo gli schemi di cui agli allegati n. 7 e 7a, con indicazione dei risultati raggiunti. Sia la rendicontazione finale delle spese sostenute che la predetta relazione devono essere firmate dai rappresentanti legali di tutte le associazioni costituenti il soggetto beneficiario. La rendicontazione dovrà essere altresì riepilogata sulla base della cartella di lavoro relativa al progetto operativo.
 3. Il Ministero, sulla base della documentazione finale delle spese, della relazione sul progetto realizzato di cui al comma 2 e dell'esito delle verifiche sull'efficacia dei progetti, effettuate ai sensi dell'articolo 15, accerta la conformità del progetto realizzato a quello ammesso, determina l'ammontare delle spese complessivamente sostenute e ritenute ammissibili e procede a ricalcolare l'importo del finanziamento stesso che, in ogni caso, non può essere superiore a quello indicato nel decreto di concessione provvisoria.
 4. Qualora l'importo complessivo del finanziamento, come rideterminato a seguito delle attività di cui al comma 3, risulti inferiore all'ammontare complessivo delle quote già erogate a titolo di anticipazione, è fatto obbligo al soggetto beneficiario di restituire, con versamento presso la tesoreria centrale o provinciale dello Stato, le somme in eccesso, secondo quanto stabilito al comma 4 dall'articolo 9 del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 123.
 5. Sulla base degli esiti delle attività previste ai commi 2, 3 e 4, il Ministero emette il provvedimento definitivo di concessione o di revoca e procede a svincolare la fideiussione in essere o ad avvalersene.

Art. 13

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente le spese sostenute dal soggetto beneficiario successivamente alla data di comunicazione di ammissione provvisoria al finanziamento di cui all'art. 11, comma 2 e anteriormente al termine finale di cui all'art. 6, comma 1, e per le quali, ove non espressamente prevista forfetizzazione ai sensi di quanto indicato alle lettere a) ed e), sia prodotta idonea e specifica documentazione contabile di spesa con l'attestazione, altresì, dell'avvenuto pagamento. Sono ammissibili solo le spese direttamente riferibili alle attività progettuali, chiaramente pertinenti e che non evidenziano costi incongrui o superflui o eccessivi o comunque non adeguatamente giustificati.
2. Le spese ammissibili si articolano nelle seguenti tipologie e rispettano le specifiche di seguito indicate, nonché quanto espressamente dettagliato nell'allegato documento intitolato "Linee guida per la rendicontazione":
 - a) spese progettuali, riconosciute in misura forfettaria pari al 1,5% del costo totale del progetto senza obbligo di rendicontazione, relative alle spese accessorie al progetto, ivi comprese la predisposizione e l'elaborazione del progetto, le spese di tenuta della contabilità o di segreteria, le consulenze del lavoro, anche commissionate a soggetti esterni, le spese per il rilascio di garanzie, le spese di cancelleria o di abbonamento;
 - b) spese per macchinari, attrezzature, prodotti e servizi: acquisto di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica (sono esclusi in ogni caso i telefoni cellulari o prodotti portatili equivalenti), da utilizzare presso locali e sedi del soggetto beneficiario, acquisto di servizi per la realizzazione di appositi programmi informatici per il progetto, o per l'adeguamento al progetto dei siti internet esistenti, acquisto di servizi di comunicazione e divulgazione relativi alle sole tematiche oggetto dell'iniziativa, acquisto di prodotti e servizi specifici per il progetto, con esclusione delle spese per pubblicità e delle spese per attività conviviali anche se collegate ad eventi;
 - c) spese di consulenza, relative a consulenze professionali rese da soggetti dotati di specifica, documentata e pertinente professionalità in relazione all'attività oggetto di incarico, per competenze di cui il soggetto beneficiario non dispone, aventi a contenuto unicamente l'approfondimento e lo sviluppo delle tematiche oggetto delle iniziative di cui all'art. 3, prestate, in base a lettera di incarico specifico del soggetto beneficiario, da imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica, non collegati al soggetto beneficiario, o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale o, per le professioni non regolamentate, muniti di specifico titolo di livello universitario e dotati di adeguata e non occasionale esperienza coerente con l'incarico assegnato e risultante dai curriculum prodotti; tali spese di consulenza sono ammissibili purché non riferite a professionisti ricoprenti cariche sociali presso il soggetto beneficiario o non altrimenti collegati ad esso, e purché non riferite a dipendenti del soggetto stesso; inoltre, per l'ammissibilità della spesa dovrà essere allegata specifica relazione dell'attività oggetto dell'incarico effettivamente svolta;
 - d) spese di retribuzione del personale dipendente - con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ivi compreso l'apprendistato nella sola ipotesi di apprendistato professionalizzante), e a tempo determinato -delle associazioni nazionali dei consumatori di ciascun soggetto beneficiario, purché utilizzato in via specifica per la realizzazione del progetto, ad esclusione delle prestazioni professionali o altre forme di lavoro autonomo; non sono ammesse comunque in tale ambito spese riferite a

soggetti che ricoprono cariche sociali di vertice presso il soggetto beneficiario ovvero spese relative a soggetti che ricoprono anche altre cariche, se diverse da quelle relative al solo personale dipendente o se superiori ai minimi contrattuali; il personale, già in servizio o di nuova assunzione, deve comunque essere impiegato in via specifica per la realizzazione del progetto;

- e) spese generali: tali costi, riconosciuti forfettariamente e senza obbligo di rendicontazione, per un importo pari al 15% del costo totale ammesso per il progetto, comprendono quei costi diretti ed indiretti (che per la loro stessa natura non si prestano ad una precisa identificazione ed imputazione) connessi alla realizzazione del progetto, riferiti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ad affitto di locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, comprese le coperture assicurative Inail per il personale volontario delle associazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e di corriere, viaggi, missioni, spese conviviali e altre spese non documentate o non documentabili in conformità alle prescrizioni del presente decreto e altre spese non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), e d).
3. Non sono ammissibili le spese di cui al comma 2, lettere b), e c) e per la lettera d) limitatamente al personale di nuova assunzione, qualora la prestazione sia resa da una persona fisica o giuridica (in tal caso il riferimento è agli amministratori), rispetto alla quale il legale rappresentante dell'associazione o i componenti degli organi direttivi, si trovino in posizione di conflitto di interesse, trattandosi di coniuge, ascendenti, discendenti, parenti ed affini entro il quarto grado. Dovrà essere rilasciata dichiarazione ai sensi del DPR445/2000 da parte del rappresentante legale dell'associazione beneficiaria, che attesti l'assenza di conflitto di interesse.
 4. Le spese di cui al comma 2, lettera c) sono ammissibili nei limiti complessivi del 20% del costo totale del progetto; le medesime spese, cumulate alle spese di cui al medesimo comma 1, lettera d), relative al lavoro dipendente, non possono superare il 60% del costo totale ammesso per il progetto.
 5. Per la rendicontazione delle spese i soggetti beneficiari devono attenersi oltre alle disposizioni del presente decreto, alle allegate "Linee guida per la rendicontazione", fermo rimanendo che l'amministrazione in ogni fase del procedimento, nonché la Commissione di cui all'articolo 15 in sede di verifica, possono richiedere, al fine di valutare la pertinenza e congruità della spesa, il curriculum vitae da cui risulti la competenza professionale del consulente, collaboratore o dipendente, i contratti relativi alla prestazione e ogni altra documentazione (rapporti di attività, verbali, registrazioni, ecc.) idonei a comprovare il contenuto delle attività, il riferimento al progetto finanziato, l'effettiva esecuzione ed il prodotto della prestazione, l'eventuale impegno orario e comunque il periodo di svolgimento.
 6. In relazione alle spese di retribuzione del personale dipendente devono essere fornite, sia all'atto della presentazione del progetto sia in fase di rendiconto, informazioni relative al numero, alla qualifica, alla descrizione dei compiti nonché alla durata dell'impiego di ciascun addetto nel progetto e alla tipologia contrattuale; tali spese devono basarsi sul costo orario lordo del dipendente, da calcolarsi secondo quanto indicato nelle "Linee guida per la rendicontazione", rapportato all'effettivo numero di ore d'impiego del lavoratore

nell'ambito del progetto, e non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, né essere al di sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata.

7. Le eventuali attività realizzate avvalendosi di associazioni che, seppure dotate di autonomia giuridica e contabile, siano emanazione locale, federate o comunque connesse con Associazioni nazionali facenti parte del soggetto beneficiario, ovvero i cui associati siano computati, ai fini del possesso del requisito numerico per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo, sono ammesse, purché riferite espressamente al progetto, ed a condizione che le spese relative siano sostenute dal soggetto beneficiario e che i relativi titoli di spesa siano intestati al medesimo soggetto beneficiario e da questi pagati. Ove il titolo di spesa sia riferito alla prestazione complessiva acquisita da tale associazione connessa, così come nel caso in cui elementi di connessione non incompatibili emergano relativamente ad altri soggetti terzi fornitori di beni o servizi rendicontati nell'ambito del progetto, l'amministrazione in ogni fase del procedimento, nonché la Commissione di cui all'articolo 15 in sede di verifica, possono richiedere, al fine di valutare la pertinenza e congruità della spesa, ulteriori elementi di valutazione e di prova anche direttamente riferiti all'attività dell'associazione collegata o del soggetto terzo fornitore.
8. Tutti i titoli di spesa devono essere in regola con le disposizioni fiscali e contributive.
9. Le spese sostenute per il progetto devono essere dichiarate:
 - a) al lordo di IVA, da parte dei soggetti proponenti che dichiarino che il valore dell'imposta in questione rappresenta un costo non recuperabile;
 - b) al netto di IVA da parte dei soggetti proponenti in possesso di partita IVA.
10. Per idonea e specifica documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute da rendicontare si intendono le ricevute di bonifico bancario o postale o di bollettino di versamento in conto corrente postale o altre equivalenti ricevute bancarie, purché, in ogni caso, da tale documentazione bancaria o postale, risultino direttamente la spesa sostenuta, il soggetto destinatario del pagamento, il soggetto che ha effettuato il pagamento e la causale del pagamento stesso chiaramente riferita al progetto. Per i bonifici effettuati in modalità on-line, la copia della ricevuta di bonifico andato a buon fine deve essere corredata da una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 resa dal legale rappresentante del soggetto beneficiario concernente il buon esito del bonifico. Per tutti i pagamenti effettuati deve risultare dall'estratto conto la registrazione dell'operazione completa dei dati richiesti per la distinta di pagamento. I pagamenti con carte di credito o debito possono essere accettati solo se utilizzati per pagamenti on-line in cui si evidenzia la causale del pagamento riferita al progetto.
11. I titoli di spesa in originale sono conservati per almeno cinque anni, fatti salvi i maggiori obblighi di legge, presso l'associazione intestataria facente parte del soggetto beneficiario e messi a disposizione per qualsiasi richiesta o controllo da parte dell'Amministrazione. In relazione a tali titoli di spesa dovrà essere rilasciata dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 da parte del rappresentante legale dell'associazione beneficiaria, che attesti

l'esclusiva destinazione delle spese e dei relativi beni e servizi al progetto finanziato ai sensi del presente decreto. Su tutti i titoli di spesa originali dovrà essere apposta, in modo chiaro ed indelebile, la dicitura: "Spesa finanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del DM 7 febbraio 2018". Per le fatture elettroniche tale dicitura dovrà essere inserita direttamente nel documento originale.

12. In relazione alle spese sostenute per la realizzazione del progetto finanziato ai sensi del presente decreto deve essere rilasciata una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 da parte del rappresentante legale dell'Associazione capofila che attesti che non sono stati richiesti, né ottenuti, contributi finanziari, da parte di alcuno, sia esso soggetto pubblico o privato, né che verranno richieste in futuro.
13. Le attrezzature, i macchinari, nonché tutti i prodotti, compresi quelli divulgativi e di comunicazione realizzati e diffusi con qualsiasi mezzo, dovranno recare, in modo chiaro e leggibile, la dicitura: "realizzato/acquistato nell'ambito del progetto, finanziato dal Ministero dello sviluppo economico (DM 7 febbraio 2018)", pena la non ammissibilità delle spese suddette.

Art. 14

Rendicontazione delle spese

1. Le spese dovranno essere rendicontate sulla base di quanto previsto dal presente Decreto, dall'allegato documento "Linee guida sulla rendicontazione" ed in base alla cartella di lavoro Excel che riguarderà il progetto operativo.

Art. 15

Monitoraggio e verifiche

1. Al fine di monitorare, anche presso i soggetti beneficiari, lo svolgimento del progetto i soggetti beneficiari trasmettono al Ministero dettagliate relazioni semestrali (redatte secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 e la cartella di lavoro relativa al progetto operativo) sulle attività svolte e sui costi sostenuti. Le relazioni devono essere trasmesse entro i 30 giorni successivi allo scadere di ciascuno dei semestri, calcolati a partire dalla data della comunicazione dell'avvenuta ammissione al finanziamento, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del presente decreto.
2. I soggetti beneficiari devono trasmettere specifica comunicazione alla Direzione Generale – Divisione V - preventivamente e comunque almeno quindici giorni prima, per ogni evento relativo al progetto, quali lo svolgimento di seminari, giornate di studio, conferenze e simili occasioni formative, l'attivazione di sportelli, siti internet, call center, numeri verdi, nonché copia in formato elettronico del materiale divulgativo ed informativo realizzato, al seguente indirizzo: dgmccvnt.div05@pec.mise.gov.it o mediante le diverse

modalità che saranno comunicate dall'ufficio competente.

3. Al fine di verificare, anche presso i soggetti beneficiari, lo stato di avanzamento e la completa realizzazione del progetto, la sua efficacia, i suoi risultati in relazione agli obiettivi del presente decreto e le spese effettivamente sostenute, la Direzione Generale nomina, per ogni progetto, una Commissione composta da due rappresentanti individuati tra il personale in servizio presso il Ministero, incaricata di effettuare i predetti accertamenti.
4. Gli oneri per lo svolgimento delle attività di verifica di cui al comma 3, comprensivi delle spese di missione, sono calcolati per ciascun componente nella misura del 2 per mille del finanziamento concesso per ciascun progetto, e comunque in misura non inferiore a € 900,00, e sono a carico del progetto medesimo.

Art. 16

Revoche

1. Il Ministero procede, a seconda dei casi, alla revoca totale o parziale del finanziamento corrisposto, con il conseguente obbligo, da parte del soggetto beneficiario, della restituzione, con versamento presso la tesoreria centrale o provinciale dello Stato, delle somme indebitamente ricevute, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e come quantificato nel provvedimento di revoca, nelle seguenti ipotesi:
 - a) mancato invio della rimodulazione di cui all'art. 5 comma 2, e/o del progetto operativo o sostanziale difformità degli stessi rispetto al progetto proposto e provvisoriamente ammesso a finanziamento;
 - b) mancato invio della rendicontazione finale secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 12 o eventuale negativa valutazione della realizzazione del progetto;
 - c) mancato completamento dei progetti entro il termine fissato dall'articolo 6, comma 1;
 - d) scostamento a consuntivo anche di uno solo dei parametri di cui all'articolo 10 suscettibili di variazione, in misura superiore al 30% rispetto al valore del parametro stesso calcolato in fase istruttoria;
 - e) mancato rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente di lavoro, o delle vigenti norme previdenziali, contributive e fiscali, ivi comprese irregolarità nei versamenti fiscali, contributivi o previdenziali;
 - f) perdita del requisito di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo per l'associazione che costituisce il soggetto beneficiario o per una o più delle associazioni nazionali dei consumatori facenti parte del gruppo che costituisce il soggetto proponente prima della ultimazione del progetto, fatta salva l'eventuale quota di finanziamento relativa alle attività utilmente realizzabili da parte delle altre associazioni del medesimo gruppo o comunque già utilmente realizzate;
 - g) alienazione, nei due anni successivi alla data di ultimazione del progetto, di macchinari e attrezzature acquistati e finanziati ai sensi del presente decreto;

h) rendicontazione finale inferiore all'importo ottenuto a titolo di anticipazione.

Art. 17

Trasparenza dei contributi

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 126-129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 i contributi ricevuti ai sensi del presente bando devono essere pubblicati sul sito dell'Associazione sotto la voce "Iniziativa a vantaggio dei consumatori ex art. 148 L. 388/2000".

Art. 18

Pubblicazione

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero www.mise.gov.it.

Roma, 1 ottobre 2018

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Mario Fiorentino

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*